

ACCORDO IN MERITO ALL'UTILIZZO RESIDUI FONDI ANNO 2024

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'
(delibera n. 253/2024)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Visto l'art. 9, comma 5, lett. a) del CCNL 23.01.2024 che demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei fondi di cui agli artt. 72, 73 e 74 del suddetto CCNL;

Richiamate:

- la deliberazione n. 881 del 30.05.2025, con la quale l'azienda ha quantificato i fondi contrattuali del personale della dirigenza dell'Area Sanità per l'anno 2024 (fondi definitivi al 31.12.2024) e l'anno 2025 (fondi provvisori all'1.1.2025);
- la deliberazione n. 822 del 22.05.2025, con la quale l'azienda ha erogato le risorse del fondo per la retribuzione di risultato dell'anno 2024, rinviando a successivo provvedimento l'erogazione dell'incremento del fondo derivante dall'applicazione del d.l. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con l. 25 giugno 2019, n. 60, ad avvenuta autorizzazione regionale;

Rilevato che ai sensi:

- dell'art. 72, comma 3 e dell'art.73, comma 5 del CCNL 23.01.2024 i fondi per la retribuzione degli incarichi e per la retribuzione delle condizioni di lavoro devono essere integralmente utilizzati e le eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai rispettivi fondi di provenienza a decorrere dall'anno successivo;
- dell'art. 73, comma 3 lett. b) e dell'art. 75, comma 4 del suddetto CCNL l'azienda ha stabilito di destinare le risorse previste dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (pari a € 141.298) integralmente ad incremento della parte variabile del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;

Dato atto che, per effetto degli incrementi conseguenti al CCNL 23.01.2024 e alle assunzioni variabili, i suddetti fondi presentano nell'anno 2024 i seguenti residui, che confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno:

- € 2.150.000,00 dal fondo per la retribuzione degli incarichi;
- € 490.000,00 dal fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO


- 1) di destinare, nell'ambito del fondo per la retribuzione di risultato dell'anno 2024, una quota dei residui provenienti dal fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro pari al 60% degli stessi alla valorizzazione dell'impegno correlato all'espletamento dei servizi di guardia notturni e festivi svolti dai dirigenti dell'area sanità a rapporto esclusivo nell'anno 2024, riconoscendo una remunerazione aggiuntiva per ciascun turno di guardia di 12 ore pari a 24 euro (importo dimezzato per le guardie di minore durata afferenti alle strutture di cui all'art. 15, lett. A), 2° paragrafo del vigente CCIA sottoscritto in data 9.11.2023;
- 2) di destinare la rimanente quota di residui provenienti dal medesimo fondo, pari al 40% degli stessi, alla valorizzazione dell'impegno correlato all'espletamento dei servizi di pronta disponibilità svolti dai dirigenti dell'area sanità a rapporto esclusivo nell'anno 2024, riconoscendo una remunerazione aggiuntiva per ciascun turno di reperibilità di 12 ore pari a 3,72 euro (quota con valorizzazione oraria


pari a 0,31 euro/ora in seguito alla nuova disciplina introdotta dall'art. 30, comma 7 del CCNL 2019-2021) e per ciascuna ora di straordinario notturno in seguito a chiamata in servizio durante il turno di pronta disponibilità pari a 15,00 euro;

- 3) di precisare che i restanti residui verranno distribuiti in coerenza con i criteri generali di attribuzione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del vigente CCIA;
- 4) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 5 del CCNL 23.01.2024 e degli artt. 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1 del d.lgs. n.165/2001.

Per la Delegazione di parte pubblica







Per le OO.SS. della dirigenza Area sanità



